



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CAMINITI-TRIMARCHI"

VIA LUNGOMARE CENTRO
98028 S. TERESA DI RIVA (ME)

We prepare for

Cambridge

English Qualifications™



ECDL
Approved Test Centre

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR - Internet: <http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it>

Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email: ✉ MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.: ✉ MEIS03200Q@pec.istruzione.it

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva ☎0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva ☎0942793130

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos ☎/fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia ☎/fax 0942982739

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni ☎/fax 0942651289

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DEL

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 21/04/2022

PREMESSA

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione e disciplina normativa nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *"Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione"* e nelle sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio trae la sua forza dalla collegialità. Un collegio di persone, meglio del singolo, può valutare con la dovuta imparzialità l'interesse pubblico che la norma vuol perseguire ed il proprio operato sia per il reciproco controllo, sia perché l'organo collegiale, proprio per la sua natura, si sottrae facilmente alle pressioni che possono provenire dall'esterno. Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

INDICE

PARTE PRIMA- IL CONSIGLIO E LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 1 - Definizione e normativa di riferimento	Pag. 3
Art. 2 Compiti del Consiglio	Pag. 3
Art.3 Composizione e durata	Pag. 5
Art.4 Elezioni e nomina	Pag. 5
Art.5 Prima seduta	Pag. 5
Art.6 Elezioni del Presidente	Pag. 6
Art.7 Elezione del Vice Presidente	Pag. 6
Art.8 Attribuzioni del Presidente	Pag. 6
Art.9 Sostituzione temporanea del Presidente	Pag. 7
Art.10 Attribuzioni del segretario	Pag.7
Art.11 Diritti dei membri del consiglio	Pag. 7
Art.12 Giunta Esecutiva	Pag. 7
Art.13 Compiti della Giunta	Pag. 8
Art.14 Deleghe al presidente del Consiglio, alla giunta e a commissioni di lavoro	Pag. 9
Art.15 Estinzione, scioglimento, decadenza e dimissioni, surroga ed elezioni suppletive	Pag. 9
Art.16 Proroga della legislatura	Pag. 10
Art.17 Revoca del mandato al Presidente del consiglio e ai membri elettivi della Giunta	Pag. 10
Art. 18 Casi particolari componente studentesca	Pag. 10

PARTE SECONDA- ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art.19 Periodicità e modalità di convocazione. Luogo e durata delle riunioni	Pag. 10
Art. 20 Formazione dell'ordine del giorno - argomenti urgenti e variazioni dell'ordine del giorno	Pag. 11
Art. 21 Pubblicità delle sedute	Pag. 11
Art. 22 Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne	Pag. 9
Art. 23 Validità delle sedute	Pag. 9
Art.24 Modalità della discussione e di intervento	Pag. 10
Art. 25 Astensione dei consiglieri	Pag. 13
Art.26 Validità delle deliberazioni	Pag. 13
Art. 27 Metodi di votazione	Pag. 13
Art.28 Computo dei votanti	Pag. 14
Art.29 Elezioni a cariche	Pag. 14
Art.30 Proposte a votazione e proclamazione del risultato_	Pag. 14

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.31 Processo verbale degli organi collegiali	Pag. 14
Art. 32 Pubblicità degli atti del consiglio	Pag. 15
Art. 33 Variazioni al presente Regolamento	Pag. 15

PARTE PRIMA- IL CONSIGLIO E LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 1 - Definizione e normativa di riferimento

1. Il Consiglio d'Istituto (CI) è l'organo collegiale elettivo di indirizzo politico-amministrativo e di rappresentanza delle diverse componenti della scuola.

È organo

- attivo: adotta provvedimenti amministrativi nella forma di deliberazioni;
- consultivo: esprime pareri;
- propulsivo: formula proposte, criteri e richieste.

2. Esso elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva (GE).

3. La costituzione del Consiglio d'Istituto trova la sua disciplina normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e nelle eventuali e successive modifiche ed integrazioni

b) le competenze del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva sono stabilite dagli articoli 10, 276 e ss., 571 c. 4 del D.Lgs. 297/94, dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.129/2018;

c) le norme sulla pubblicità sono definite dalla L. 11 ottobre 1977, n. 748 e dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

Art. 2 Compiti del Consiglio

Il Consiglio di Istituto svolge i seguenti compiti:

1. Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Adotta il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti

3. Elegge tre dei componenti del Comitato per la Valutazione del personale docente

4. Esso delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

5. Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

6. Il consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

7. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

8. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

9. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

10. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

11. Ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che prevedano sanzioni superiori alla sospensione per 15 giorni. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 definisce così, all'articolo 45, le **COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE**:

1. Il Consiglio d'istituto **delibera** in ordine:
 - a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
 - e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
 - f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
 - j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei **criteri e dei limiti** per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
 - a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

 - b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico di cui all'articolo 21.

3. Nei casi specificamente individuati ai numeri 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

Art.3 Composizione e durata

Il Consiglio d'Istituto è composto da 19 membri:

- il Dirigente Scolastico
- 8 rappresentanti del corpo docente
- 4 rappresentanti dei genitori degli studenti
- 4 rappresentanti degli studenti
- 2 rappresentanti del personale ATA

I rappresentanti del corpo docente e del personale ATA sono eletti dal corrispondente personale delle rispettive categorie.

I rappresentanti dei genitori degli studenti sono eletti dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci (art.5 D.P.R. n.416/74).

I rappresentanti degli studenti sono eletti dagli studenti stessi e **vengono eletti annualmente.**

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un Presidente eletto tra la componente genitori.

Il Consiglio d'Istituto resta in carica, di norma, per 3 anni scolastici a partire dalla data del suo insediamento.

Art.4 Elezioni e nomina

Le elezioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva avvengono secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n.215 del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n. 293 del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998 ed eventuali ss. mod. e integrazioni.

I membri del Consiglio di Istituto sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico.

Per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di genitori alla vita scolastica, si auspica che i consiglieri della componente genitori non ricoprano anche le funzioni di rappresentante di classe.

Art. 5 Prima seduta

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il ventesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti, secondo quanto indicato nelle OO.MM.

Art. 6 Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto, secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
 3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta altre due volte. Qualora non si raggiungesse la maggioranza richiesta, sarà eletto il più anziano in età tra i componenti votati.

Art. 7 Elezione del Vice Presidente

1. Il Consiglio elegge un Vice Presidente. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 4 del Regolamento.
2. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
3. Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'articolo 2.
4. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
5. In caso di assenza del Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano d'età.
6. Il Presidente e il Vicepresidente hanno libero accesso ai locali dell'Istituto durante l'orario scolastico ed hanno diritto di ottenere informazioni concernenti le materie rientranti nella competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione.

Art. 8 Attribuzioni del Presidente

1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
2. Il Presidente:
 - convoca il Consiglio, concordandone preventivamente l'O.d.G. con il Dirigente Scolastico;
 - presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
 - nomina il Segretario, sentita la disponibilità dei consiglieri;
 - verifica la validità delle sedute;
 - dichiara aperta la seduta;
 - notifica il quorum per le delibere;
 - controlla la correttezza procedurale;
 - regola e riassume la discussione;
 - fa rispettare l'ordine del giorno proponendone gli argomenti;
 - fa rispettare l'ordine degli interventi;
 - pone in votazione proposte e mozioni di delibera;
 - proclama l'esito delle votazioni;
 - dichiara sciolta la seduta;
 - dopo la lettura e l'approvazione, firma congiuntamente al Segretario il verbale della seduta precedente;
 - esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei membri del Consiglio e degli altri Organi dell'Istituto;
 - tiene i rapporti, per i problemi scolastici, con i Comuni, gli altri Enti e Associazioni operanti sul territorio;
 - prende e mantiene i contatti con i Presidenti del Consiglio di altri istituti della provincia;

- ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni;
 - se lo riterrà necessario, può aggiungere eventuali nuovi punti all'O.D.G..
2. In caso di assenza, di impedimento o di incompatibilità egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.
 3. Il suo voto prevale in caso di votazione con parità dei voti.

Art.9 Sostituzione temporanea del Presidente

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente o di loro incompatibilità, il Consiglio è presieduto dal consigliere genitore più anziano di età.

Art.10 Attribuzioni del segretario

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario del Consiglio per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario del Consiglio anche dal Presidente.
3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle deliberazioni debbono essere svolte, su ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria.

Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Il segretario ha il compito di redigere il verbale sintetico della riunione che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali discussioni, raccogliere i risultati delle votazioni, mettere a verbale eventuali dichiarazioni dei membri, secondo le modalità di cui all'art.29 del presente regolamento e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, le deliberazioni del Consiglio, oltre al verbale.

Art.11 Diritti dei membri del consiglio

1. I membri del Consiglio, durante l'orario scolastico, possono accedere a tutti i locali dell'Istituto e agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. La segreteria mette a disposizione dei consiglieri, anche attraverso invio informatizzato, tutta la documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di norma 3 giorni prima della riunione.
2. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sull'esecuzione da parte della Giunta Esecutiva, delle deliberazioni adottate.

Art.12 Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio d'Istituto elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva; essa è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi della Scuola, con funzioni di Segretario, entrambi membri di diritto, da un genitore, uno studente, un docente, da un rappresentante del personale A.T.A.
2. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti vengono eletti i più anziani di età.
3. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri della Giunta Esecutiva il Consiglio procede alla loro sostituzione. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti

della Giunta Esecutiva, o di revoca del mandato ai membri eletti dalla Giunta Esecutiva, il Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta Esecutiva. In qualunque caso l'elezione deve essere argomento dell'Ordine del Giorno nella seduta immediatamente successiva.

4. La Giunta Esecutiva è composta, secondo la normativa in vigore, da 6 rappresentanti: - due membri di diritto: il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituzione scolastica con funzione di Presidente ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa; quattro membri elettivi: un docente, una unità di personale ATA, un genitore e uno studente. La rappresentanza degli studenti viene rinnovata annualmente.
5. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione dell' o.d.g.
6. Nel caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente sono svolte dal docente collaboratore vicario.
7. Per la validità della seduta della Giunta Esecutiva è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
8. Affinché le deliberazioni adottate dalla Giunta siano valide è necessario il voto favorevole della metà più uno dei voti validamente espressi, tra essi sono da intendersi anche coloro che dichiarano nel voto palese la propria astensione e nel voto segreto le schede bianche. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. Compiti della Giunta

1. Propone al Consiglio di Istituto il Programma annuale e le modifiche parziali al Piano annuale;
2. Determina la dotazione organica di istituto relativa al profilo professionale di assistente tecnico, compito previsto dal DM 201 del 10 agosto 2000. Il DM 21/11/2008 all'art. 5 specifica: " La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici, con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica nonché alle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima area". E ancora il DPR 119 del 22 giugno 2009 (art 3 c.3) "*Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, può disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico o in sostituzione dello stesso l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione*"

Con l'entrata in vigore dell'autonomia e dei rinnovati poteri del dirigente di cui all'art. 25 D.Lgs. 165/01, di fatto alla Giunta esecutiva sono stati sottratti gran parte dei suoi compiti e il D.L. 44/01 ha ridisegnato il perimetro di competenza di questo organo limitandolo di fatto all'ambito della proposta al Consiglio d'Istituto del Programma annuale e, in concorrenza con il dirigente scolastico, delle modifiche parziali al Piano annuale. Tali limiti sono stati confermati dal più recente D.L. 129/2018

Anche il compito di "*curare l'esecuzione*" delle delibere del Consiglio (art. 10 comma 10 [D.lgs 297/94](#) e art.3 [D.l. 28 maggio 1975](#)) viene superato a seguito dell'autonomia. È infatti il Dirigente scolastico che assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio (1). La capacità negoziale è esclusiva del

Dirigente scolastico (2) al quale, congiuntamente al DSGA, compete la firma sulle reversali d'incasso e sui mandati di pagamento. Ricordiamo infatti che fino al 2001 queste venivano firmate anche dalla persona designata in seno alla Giunta. D.I. 27 maggio 1975 Art. 3 – *“Giunta esecutiva c) designa nel suo seno la persona che, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell'istituto, firma gli ordini d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati)”*.

Art.14 Deleghe al presidente del Consiglio, alla giunta e a commissioni di lavoro

Il Consiglio può delegare, con apposite delibere, al Presidente del Consiglio e/o della Giunta la soluzione di problemi di propria competenza che richiedano contatti con organismi esterni.

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi, anche con la partecipazione di altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

Art.15 Estinzione, scioglimento, decadenza e dimissioni, surroga

1. Il Consiglio dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente Scolastico nel caso in cui tutti i membri si dimettano o perdano i requisiti.
3. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdano i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. Il Consiglio deve, in tali casi, individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
4. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive.
5. I membri del Consiglio che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica ai sensi dell'art.29 D.P.R.416/74 e integrazioni e vengono sostituiti secondo quanto disposto dallo stesso articolo.
6. Le giustificazioni devono pervenire preferibilmente in forma scritta al Presidente, al Dirigente Scolastico o al Segretario della Giunta prima della riunione.
7. Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta.
8. Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio di Istituto.
9. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto.
10. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale che ne prende atto e, in prima istanza, può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
11. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.
12. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo del Consiglio d'Istituto e, quindi, va computato nel numero complessivo dei componenti.
13. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri, il Consiglio ne prende atto e il Dirigente emana il decreto di surroga dei consiglieri decaduti.
14. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di Consigliere.

15. Pur essendo valida la costituzione del Consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del Consiglio d'Istituto.

Art. 16 Elezioni suppletive

1. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.
2. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
 - a) per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
 - b) nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;
 - c) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Art. 17 Proroga della legislatura

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art.18 Revoca del mandato al Presidente del Consiglio e ai membri elettivi della Giunta.

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno due terzi dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente.

Art.19 – Casi particolari componente studentesca

Come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974 sulla sostituzione dei Consiglieri che decadono ("vengono sostituiti dai primi non eletti nella rispettiva lista") si estende questo principio anche agli studenti, nonostante la durata annuale dell'incarico e in attesa del risultato delle elezioni della componente studentesca che avviene di norma alla fine di ottobre, quindi ad anno scolastico già iniziato. Per quanto concerne il rappresentante studentesco nella Giunta Esecutiva, il Consiglio, appena surrogati i membri studenteschi decaduti, provvederà alla sostituzione del rappresentante studentesco in Giunta eventualmente decaduto. Tale nomina avrà valore sino alla convocazione del primo Consiglio di Istituto con i nuovi rappresentanti studenteschi.

PARTE SECONDA- ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art.20 Periodicità e modalità di convocazione. Luogo e durata delle riunioni

1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente, in media ogni 45 giorni in seduta ordinaria, nel periodo settembre-giugno.
2. La prima seduta è prevista all'inizio dell'anno scolastico. In tale seduta viene altresì programmato il calendario indicativo delle successive riunioni, curando che vengano rispettate le scadenze imposte dalla normativa scolastica per determinate deliberazioni.

3. Le riunioni del Consiglio e della Giunta si svolgono in orario extrascolastico e nella sede della scuola.
4. Può essere convocata una seduta straordinaria dalla presentazione della richiesta da parte:
 - a) del Presidente, sentita la Giunta
 - b) della maggioranza della Giunta esecutiva
 - c) di un terzo dei Consiglieri.
5. L'atto di convocazione deve sempre indicare data, ora e luogo di riunione nonché l'ordine del giorno, e va comunicato ai consiglieri da parte della segreteria della scuola, anche per via elettronica, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio per le sedute ordinarie e **in tempo utile** per quelle straordinarie. L'avviso di convocazione deve indicare altresì l'eventuale esclusione del pubblico dalla seduta, o di parte di esso, e la relativa motivazione, quando sia prevista la discussione di argomenti riservati concernenti persone e la possibile partecipazione di rappresentanze esterne invitate appositamente.
6. Qualora la discussione sugli argomenti all'O.d.G. non si esaurisca nel tempo indicato, il consiglio può deliberare a maggioranza semplice di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione in una data successiva che viene stabilita prima di sospendere la seduta ovvero rinviarla al successivo Consiglio calendarizzato.

Art. 21 Formazione dell'ordine del giorno - argomenti urgenti e variazioni dell'ordine del giorno

1. Il Dirigente Scolastico convoca la Giunta predisponendo l'ordine del giorno sulla base delle scadenze normative, dei bisogni legati alla vita dell'Istituto, tenuto conto delle proposte scaturite dall'ultima riunione del Consiglio d'Istituto, degli altri Organi Collegiali e delle richieste presentate per iscritto dal Presidente del Consiglio o dai Consiglieri, da Enti e Associazioni del territorio e comunque da chiunque abbia interesse.
2. Il Presidente del Consiglio d'Istituto predispone l'ordine del giorno del Consiglio.
3. La documentazione relativa all'O.d.G. deve essere messa a disposizione dei Consiglieri possibilmente anche in formato informatizzato, di norma tre giorni prima della riunione del Consiglio.
4. L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere variato dal Consiglio su proposta del Presidente o di un Consigliere che deve essere approvata a maggioranza assoluta.
5. Se qualche consigliere si oppone alla discussione di un punto all'o.d.g., la proposta di "mozione d'ordine" sarà sottoposta al voto del Consiglio e dovrà essere approvata a maggioranza dei votanti.
6. Su ciascun argomento iscritto all'O.d.G., la Giunta può designare tra i consiglieri ovvero tra esperti esterni, un relatore con il compito di introdurre la discussione nella seduta del consiglio.
7. È possibile modificare e/o integrare gli argomenti previsti dall'ordine del giorno, dietro approvazione della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Art.22 Pubblicità delle sedute

1. La convocazione delle riunioni del Consiglio d'Istituto è resa pubblica mediante affissione all'Albo d'Istituto e nel sito web della scuola, almeno 5 giorni prima della riunione, tranne nei casi di seduta straordinaria per cui è sufficiente una pubblicazione in tempo utile.
2. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, eccetto che non si faccia questione di persone, in tal caso l'argomento sarà trattato a porte chiuse. Il titolo di elettore è accertato dal Segretario del Consiglio d'Istituto.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio, negli spazi ad esso riservati, non è consentito l'uso di cellulari, registratori, etc., non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso.
4. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento del lavoro o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore

prosecuzione in forma non pubblica. Ciò avviene anche per la trattazione degli argomenti previsti in forma non pubblica. Nel solo caso in cui l'argomento all'O.d.G. riguardi personalmente il pubblico presente, il Presidente può autorizzare un delegato per riferire al Consiglio. Tale relazione non autorizza il pubblico ad un dibattito.

Art. 23 Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne

1. Ai sensi dell'art. 5 L.748/77 e sue modifiche ed integrazioni, il Consiglio può decidere di invitare a partecipare alle sedute consiliari, con facoltà di parola, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, rappresentanti dell'ASL interessata, rappresentanti della Provincia, dei Comuni interessati e dei loro organi di decentramento democratico, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, rappresentanti di Organizzazioni, Associazioni, Comitati, Enti o Istituti, rappresentanti degli altri Organi Collegiali della scuola, rappresentanti di componenti sociali o sindacali operanti nelle comunità locali ed, infine, esperti in materia all'O.d.G.
2. La Giunta, nella persona del suo Presidente, rende esecutive di volta in volta le proposte di invito.
3. È altresì possibile che un esperto possa far richiesta di partecipare al Consiglio per svolgervi un intervento inerente le competenze del Consiglio. In tal caso dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio e/o della Giunta che la sottoporrà, per delibera, al Consiglio.

Art. 24 Validità delle sedute

1. L'omessa convocazione anche di uno solo dei componenti del Consiglio invalida la seduta. Premesso che il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano la propria rappresentanza, si precisa che il Consiglio è costituito validamente se vi partecipa la metà più uno dei suoi componenti normativamente previsti. La verifica del numero legale si accerta mediante appello nominale effettuato dal presidente/segretario.
2. Trascorsi trenta minuti dall'orario della convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, il presidente scioglie la riunione e aggiorna ad altra data la convocazione.
3. Accertata la sussistenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.
4. Il segretario nominato tiene nota a verbale dell'ora in cui i consiglieri, durante la riunione, entrano ed escono.
5. Se l'uscita dei consiglieri dalla sala fa venire meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l'uscita, a dichiarazione degli interessati, abbia carattere temporaneo o definitivo.

Art.25 Modalità della discussione e di intervento

1. Il Presidente apre personalmente la discussione sull'argomento all'ordine del giorno con una relazione sufficientemente completa, ovvero dando la parola ad un membro della giunta esecutiva, o, se il problema è stato oggetto di studio da parte di una commissione interna, all'eventuale consigliere relatore o membro di detta commissione.
2. La discussione seguirà l'ordine seguente:
 - a. discussione generale sull'argomento;
 - b. discussione particolareggiata sull'argomento nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale presentazione di chiarimenti, varianti/emendamenti, mozioni, integrazioni, pareri;
 - c. votazione complessiva sull'argomento o in casi particolari, preliminare votazione su mozioni o emendamenti scaturiti dalla discussione, quando nessuno chiede più la parola o quando tutti hanno già parlato.

1. Chiunque intenda prendere la parola nel corso della discussione, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Presidente che stabilisce il turno da seguire in base all'ordine di richiesta.
2. Il Consiglio può stabilire a maggioranza semplice, di volta in volta, una durata massima degli interventi.
3. Quando il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alla votazione non è più consentito ai membri di effettuare ulteriori interventi.

Gli studenti non maggiorenni non votano in materia finanziaria.

Art. 26 Astensione dei consiglieri

1. I componenti del Consiglio d'Istituto devono allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la votazione, quando si tratta di fatti concernenti parenti fino al quarto grado. Tale grado di incompatibilità è reso noto dagli interessati con dichiarazione da inserire nel processo verbale.
2. Ai soli fini della validità della riunione è considerato presente il membro che si allontana dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di incompatibilità.

Art.27 Validità delle deliberazioni

1. Su una proposta ci si può esprimere a favore, contro o con l'astensione motivata.
In quest'ultimo caso, l'astensione è un modo di partecipare alla votazione e l'astenuto deve essere incluso nel numero dei votanti.
2. Si intendono approvate le proposte che conseguano la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, fatte salve le norme e le procedure di legge e del presente regolamento. Per voti validamente espressi si intende la somma dei voti favorevoli e dei voti contrari nonché degli astenuti con motivazione. Non sono computabili i voti nulli, gli astenuti immotivati e le schede bianche. I componenti del Consiglio d'Istituto non partecipanti ad una votazione, anche se considerati presenti, non possono essere inclusi fra i votanti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. In caso di votazioni segrete si riapre una breve discussione per dichiarazione di voto e al termine si ripete la votazione per scrutinio segreto.
5. Non sono ammessi voti per delega.

Art. 28 Metodi di votazione

1. La votazione avviene, di norma, per alzata di mano.
2. La votazione è per scrutinio segreto nelle sole deliberazioni concernenti persone e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, ed ha luogo con schede. In questo caso, il Presidente è assistito da due scrutatori da lui scelti, di volta in volta, fra i componenti del Consiglio.
3. Il Presidente, se accerta delle irregolarità prima dello spoglio delle schede, deve annullare la votazione e disporre l'immediato rinnovo. La votazione può essere ripetuta nel caso in cui si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Art.29 Computo dei votanti

1. I membri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non sono computati nel numero necessario per la validità delle deliberazioni.
2. Il computo dei votanti è fatto dal presidente il quale comunica ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio.

Art.30 Elezioni a cariche

1. Se si tratta di deliberare la nomina del Presidente in prima votazione, è necessario, ai fini della validità della deliberazione, la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio.
2. Nell'eventuale votazione successiva il Presidente è eletto a maggioranza semplice. Nello stesso modo ci si regola per l'elezione del Vice presidente e dei membri della Giunta esecutiva.

Art.31 Proposte a votazione e proclamazione del risultato

1. Ogni argomento e ogni proposta importa distinta votazione.
2. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa. La votazione una volta chiusa non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri. Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni sono fatti dal presidente.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.32 Processo verbale degli organi collegiali

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, l'eventuale entrata o uscita, temporanea o permanente, dalla riunione dei membri con l'indicazione dell'ora).
2. Per ogni punto dell'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito e i punti principali delle discussioni. Ogni membro può chiedere che siano messe a verbale certe sue precisazioni e può far apportare modifiche alla sua stesura.
3. Il verbale deve includere come allegati i documenti presentati all'organo collegiale afferenti all'O.d.G. Il verbale è l'unico documento che dà garanzia delle deliberazioni dell'organo collegiale. Deve contenere quindi il testo dei provvedimenti adottati, la procedura e l'esito delle votazioni (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti motivati e non, nulli, eventuali dichiarazioni di voto).
4. In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano l'oggetto.
5. I verbali delle sedute del Consiglio d'istituto e della Giunta, con i relativi allegati, sono conservati in appositi raccoglitori in ordine cronologico e depositati in segreteria.
6. I verbali all'atto dell'approvazione devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 33 Pubblicità degli atti del consiglio

7. Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto devono essere rese pubbliche entro dieci giorni dall'approvazione con l'affissione all'albo fino al successivo verbale e comunque per un periodo non inferiore a dieci giorni.
8. Non sono soggette a pubblicazione le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato, da allegare al verbale.

Art. 34 Variazioni al presente Regolamento

1. Il regolamento è approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto.
2. Esso può essere modificato, adeguato a nuove norme di legge integrato e aggiornato su proposta approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Copia del presente regolamento deve essere fornita a ciascun Consigliere e una copia dello stesso deve essere a disposizione del Consiglio di Istituto durante le sedute.
4. Il regolamento entra in vigore dalla data della sua deliberazione, per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia.